

proposta di legge n. 19

a iniziativa del Consigliere Giacinti

presentata in data 3 dicembre 2015

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2012, N. 41
“NORME PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE DEI COMPONENTI GLI ORGANI DELLA REGIONE,
DEI TITOLARI DI CARICHE IN ISTITUTI REGIONALI DI GARANZIA E
DI CARICHE DIRETTIVE IN ENTI O SOCIETÀ”

Signori Consiglieri,

la legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 disciplina, in attuazione dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) e dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le modalità per assicurare la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e tributaria dei componenti degli organi della Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società.

L'articolo 7 della l.r. 41/2012 dispone che nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale

sono pubblicate, per ciascun soggetto, in particolare, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

In alcuni casi, come ad esempio quando il soggetto interessato dalla normativa in argomento esercita una certa attività di impresa, arte o professione, il reddito complessivamente percepito è ricavabile integrando le notizie riportate nel quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi con quelle risultanti in ulteriori e specifici quadri.

L'articolo 1 di questa proposta di legge sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 41/2012, per cui nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa sono riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dalle seguenti parti della dichiarazione dei redditi:

- a) quadro riepilogativo;
- b) eventuali quadri utilizzati per dichiarare redditi non riportati nel quadro indicato alla lettera a).

L'articolo 2 di questa proposta di legge detta la disposizione transitoria.

Art. 1

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 41/2012)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società) è sostituito dal seguente: "Nello stesso Bollettino sono altresì riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dalle seguenti parti della dichiarazione dei redditi:

- a) quadro riepilogativo;
- b) eventuali quadri utilizzati per dichiarare redditi non riportati nel quadro indicato alla lettera a).".

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di questa legge si applicano alle dichiarazioni presentate nell'anno 2015 e successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.